



Titolo

Obbligatorietà delle disposizioni – principio *ignorantia legis non excusat* – vale anche per le norme sportive internazionali

Descrizione

Opera anche nell'ambito della giustizia sportiva il principio "*ignorantia legis non excusat*", per cui, ai sensi dell'art. 4, comma 3, C.G.S., l'ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto (CFA, Sez. IV, 0012/CFA/2023-2024). Tale conclusione, a maggior ragione, deve valere per quanto riguarda le norme sportive internazionali, tra cui quelle U.E.F.A. e F.I.F.A., ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. b) e c), dello Statuto della F.I.G.C. e dell'art. 3 del Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C.

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 52/CFA/2023-2024/C

Presidente

Torsello

Relatore

Correale

Riferimenti normativi

art.4, comma 3, CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0052 CFA del 30 ottobre 2023 (U.C. Sampdoria S.p.A-Torino F.C. S.p.A)